

Sent. n. 244/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79823 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa dall'avv.

Giusi Pezzella e dall'abogado Alessandro Aureli.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Flavia Incletolli.

RESISTENTE

Fatto

La ricorrente ha rappresentato di essere titolare di
pensione INPS diretta ordinaria di vecchiaia con
decorrenza 01/09/2019 e ha contestato il

provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico in quanto ha riconosciuto n. 36 anni di servizio in luogo di anni 40. Ha concluso chiedendo di condannare il resistente alla riliquidazione del trattamento pensionistico e della buona uscita, oltre arretrati e oneri accessori, e con vittoria di spese da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, e in via istruttoria ha chiesto la nomina del CTU.

Con comparsa di costituzione l'INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa alla buonauscita a favore del giudice ordinario e nel merito ha rilevato la correttezza della quantificazione del trattamento di fine rapporto. Con riferimento al trattamento pensionistico, ha rilevato che la pensione è stata erogata sulla base dei dati forniti dall'amministrazione di appartenenza. Ha concluso in via pregiudiziale per il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al trattamento di fine servizio e nel merito per il rigetto del ricorso e in subordine ha chiesto di dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

Con successiva memoria integrativa il resistente ha rilevato che nel decreto di ricostruzione di carriera

emesso dal Ministero nel dicembre 1994 relativo al trattamento economico il servizio di giorni 180 corrisponde a 1 anno, mentre ai fini pensionistici ciò corrisponde a sei mesi di contribuzione e sul punto ha richiamato lo stato matricolare. Ha concluso per il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza del 22/05/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Enrico Moccia per delega per la ricorrente si è riportato agli atti e ha insistito per la nomina del CTU e l'avv. Flavia Incletolli per l'INPS si è riportata agli atti, si è opposta alla nomina del CTU, riservandosi di nominare il CTP; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione del resistente sul difetto di giurisdizione sul trattamento di fine rapporto.

L'eccezione è fondata, in quanto nel caso di specie la giurisdizione compete al giudice ordinario, davanti al quale potrà essere riassunto il giudizio nel rispetto dei termini di legge.

Per quanto attiene alla domanda relativa alla

riliquidazione del trattamento pensionistico, si
rileva che il decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione del 12/11/94, depositato in atti, ha
riconosciuto l'anzianità di servizio ai soli fini
stipendiali, tenuto conto anche che il servizio
prestato per almeno 180 giorni equivale a un anno.

Il suddetto provvedimento non incide, quindi,
sull'anzianità di servizio ai fini pensionistici,
come documentato dal resistente con gli allegati
depositati alla memoria integrativa (lista periodi
calcolati e stato matricolare).

Pertanto, la domanda di riliquidazione del
trattamento pensionistico non può essere accolta.

Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della
peculiarità della vicenda, nulla per le spese di
giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda
relativa al trattamento di fine rapporto, con
compensazione delle spese;
- rigetta il ricorso relativamente alla domanda di

riliquidazione del trattamento pensionistico, con
compensazione delle spese di lite, nulla per le spese
di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22
maggio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA